



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**230** del **20 settembre 2021** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari in stato di disagio economico e abitativo per effetto dell'emergenza sanitaria COVID19. Atto da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013.

L'anno 2021 il 20 settembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato dall'Arsenale di Venezia.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Vergine collegato in videoconferenza dal proprio Ufficio in Cà Farsetti - Venezia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.

Presenti	Assenti			
X		Luigi	BRUGNARO	Sindaco
	X	Andrea	TOMAELO	Vice Sindaco
X		Laura	BESIO	Assessore videoconferenza
X		Renato	BORASO	Assessore videoconferenza
	X	Sebastiano	COSTALONGA	Assessore
X		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore videoconferenza
X		Paola	MAR	Assessore videoconferenza
X		Silvana	TOSI	Assessore videoconferenza
X		Simone	VENTURINI	Assessore videoconferenza
X		Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore videoconferenza
X		Michele	ZUIN	Assessore videoconferenza

9

2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 230 - Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari in stato di disagio economico e abitativo per effetto dell'emergenza sanitaria COVID19. Atto da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale;

Premesso che:

- l'art.13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- con successivi provvedimenti tale stato di emergenza è stato rinnovato, da ultimo con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;
- a partire dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte varie misure emergenziali per il contenimento della pandemia e per il ristoro delle conseguenti problematiche di natura socio-economica;

Visti:

- gli articoli 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da cui si rileva la competenza generale dei Comuni in materia di erogazione dei servizi sociali di assistenza;
- la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 03/05/2001, che ne definisce gli indirizzi strategici e generali, norme che stabiliscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori degli interventi propri dei Servizi Sociali a favore dei cittadini e delle famiglie, definendo anche a carico dei comuni tale competenza;
- l'articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", che istituisce un nuovo fondo speciale a favore dei comuni per "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.";
- il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 che ripartisce i fondi previsti dal succitato decreto legge;
- la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che stabilisce che i

servizi sociali comunali rafforzino gli interventi nei confronti di soggetti in condizione di fragilità a causa dell'emergenza sanitaria;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38, del 21 luglio 2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020".
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 3 agosto 2020 "Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei familiari in stato di disagio economico per effetto dell'emergenza sanitaria COVID19. Atto da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013", che è tuttora applicata in virtù del permanere dello stato di emergenza e delle conseguenti e connesse situazioni di difficoltà delle persone e dei nuclei familiari;
- l'articolo 26, comma primo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni si attengono per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che:

- le norme di carattere emergenziale, oltre che definire una disciplina di assistenza sociale temporanea e straordinaria legata all'emergenza sanitaria, pongono criteri di accesso ai benefici economici svincolati dalla valutazione connessa all'indicatore ISEE di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, considerato il fatto che l'indicatore stesso non rileva lo stato di disagio economico di breve periodo qual è quello connesso all'attuale emergenza sanitaria;
- i nuovi accessi ai servizi sociali di primo contatto dell'utenza in difficoltà economica nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza si caratterizzano come tipologia di disagio economico recente e strettamente legato al periodo emergenziale, da cui la necessità di disporre di strumenti di analisi del bisogno più aderenti alla specificità del periodo, in grado di intervenire direttamente sui casi di "nuova povertà" legati all'emergenza sanitaria ed ai connessi provvedimenti restrittivi della mobilità delle persone e limitanti le attività produttive;
- l'articolo 53 del decreto legge n. 73/2021, in premessa citato, diversamente da prima, rileva l'esigenza di indirizzare i contributi speciali oltre che ai bisogni alimentari anche ad aiuti per il pagamento di utenze domestiche e per il pagamento dei canoni di locazione;

Rilevato che :

- l'osservazione dell'andamento del disagio economico ed abitativo nel periodo di restrizioni conseguente all'emergenza pandemica rileva la necessità di attivare interventi economici di aiuto più mirati rispetto le linee guida definite con

Delibera di Giunta n. 236/2020, con la necessità di ampliare la possibilità di erogazione nell'ambito della valutazione tecnico-professionale dei beneficiari e di precisare in modo autonomo la definizione dei benefici per il disagio abitativo;

- la conclusione del periodo di blocco degli sfratti previsto dalle norme di tutela in periodo di emergenza sanitaria comporterà uno stato di massima allerta sul territorio per effetto della ripresa delle esecuzioni forzate degli sloggi, che si intende contrastare anche a livello preventivo con la definizione di criteri di accesso straordinari per l'erogazione di contributi al disagio abitativo;
- nella previsione del possibile perdurare dello stato di emergenza sanitaria e socio-economica, si ritiene che le misure organizzative eccezionali debbano permanere fintanto che le persone e le famiglie verranno rilevate come in difficoltà per effetto della pandemia e dei relativi provvedimenti di restrizione personale e produttiva;
- è in atto a livello nazionale la riprogrammazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 riguardante, tra l'altro, l'assegnazione al Programma delle risorse relative allo strumento REACT-EU;
- l'Amministrazione ha elaborato, nell'ambito delle attività relative all'assegnazione delle risorse finanziarie REACT-EU a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020, una proposta di scheda progetto VE_7.1.1.a "Sostegno ai cittadini in difficoltà economica a causa del Covid-19" che prevede l'erogazione di contributi a favore di cittadini in difficoltà economica.

Ritenuto di:

- ridefinire i criteri e le modalità di accesso ai contributi di emergenza connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, con caratteristiche di straordinarietà in relazione al periodo emergenziale, di temporaneità in relazione al perdurare della connessa crisi economica e di liquidità delle famiglie, di rapidità istruttoria e di accesso ai benefici con attivazione, qualora necessario, anche di sistemi di accesso ai servizi da remoto in relazione all'esigenza di limitare gli spostamenti delle persone;
- considerare tali criteri e modalità di accesso come utilizzabili per qualsiasi tipo di intervento economico straordinario connesso con il disagio economico ed abitativo conseguenti all'emergenza sanitaria ed ai relativi provvedimenti di tutela e di limitazione della circolazione delle persone e di esercizio delle attività produttive;

Visti

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, per quanto di competenza dal Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale della Direzione Coesione Sociale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare le linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi economici straordinari ai nuclei singoli e famigliari, in ogni caso connessi allo stato di disagio sociale causato dall'emergenza sanitaria COVID-19, di cui

all'allegato A "Linee guida contributi straordinari emergenza Covid 19", parte integrante e sostanziale della presente DGC, prendendo atto della contestuale cessazione della vigenza delle linee di indirizzo precedentemente approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 3 agosto 2020;

2. di ritenere la presente disciplina straordinaria in vigore fintanto che permarrà lo stato di emergenza sanitaria stabilito dalle norme nazionali;
3. di delegare il Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale di adottare e svolgere tutti gli atti necessari alla esecuzione di quanto disposto;
4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'ente;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

DG 230/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID 19.

DESTINATARI

Sono i cittadini residenti nel Comune di Venezia.

I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in possesso del Permesso di Soggiorno in corso di validità o aver presentato istanza di rinnovo nei termini di legge. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone domiciliate nel territorio comunale, impossibilitate a chiedere la residenza e per le quali, a seguito valutazione del Servizio Sociale, si rilevi una condizione di assoluta necessità tale da esigere interventi non differibili, pena la ricaduta sulle condizioni psicofisiche e sociali del singolo e/o del nucleo familiare.

Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

REQUISITI DI ACCESSO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ECONOMICO

- ✓ Trovarsi nella condizione di bisogno economico collegata alla crisi derivante dall'emergenza Covid 19 ed in possesso dei sottoelencati requisiti economici e patrimoniali soggettivi.
- ✓ Avere un'entrata economica mensile netta pari o inferiore a € 500,00 per un nucleo familiare fino a due componenti ed a € 800,00 per un nucleo familiare di tre o più componenti. Per entrata economica mensile si intende il valore dei redditi a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare (ad esclusione di: indennità di accompagnamento, di frequenza, ICD e similari) a cui si devono sottrarre le spese per affitto/mutuo per l'acquisto della-casa di residenza o ulteriori finanziamenti in essere.
- ✓ Avere un patrimonio mobiliare inferiore a € 5.000,00 nel mese precedente alla data di presentazione della domanda.
- ✓ I succitati requisiti di accesso potranno essere ampliati qualora siano rilevati motivati casi particolari del nucleo familiare in relazioni a situazioni imprevedibili e non inquadrabili nella casistica generale; in tal caso le valutazioni autorizzatorie saranno effettuate in sede di commissione per il rilascio dei benefici che verbalizzerà in separata sede la condizioni di eccezionalità.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ECONOMICO

- ✓ Sulla base delle specifiche situazioni e della composizione dei nuclei familiari potrà essere erogato un contributo economico massimo di € 1.500 per intervento, modulabile in più erogazioni.

REQUISITI DI ACCESSO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO

- ✓ Trovarsi nella condizione di bisogno economico connesso al disagio abitativo, collegata alla crisi derivante dall'emergenza Covid 19 ed in possesso dei sottoelencati requisiti economici e patrimoniali soggettivi. Il disagio abitativo legato all'emergenza COVID19 si sostanzia in una difficoltà a mantenere l'alloggio di residenza per effetto di possibili sfratti, sloggi, perdita della proprietà immobiliare o comunque di morosità nel pagamento di locazioni, affitti, mutui e similari che possano condurre ad una procedura di sfratto o soggio.
- ✓ Avere un'entrata economica mensile netta pari o inferiore a € 700,00 per un nucleo familiare fino a due componenti ed a € 1.000,00 per un nucleo familiare di tre o più componenti. Per entrata economica mensile si intende il valore dei redditi a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare (ad esclusione di: indennità di accompagnamento, di frequenza, ICD e similari) a cui si devono sottrarre le spese per affitto/mutuo per l'acquisto della casa di residenza o ulteriori finanziamenti in essere.
- ✓ Avere un patrimonio mobiliare inferiore a € 5.000,00 nel mese precedente alla data di presentazione della domanda.
- ✓ I succitati requisiti di accesso potranno essere ampliati qualora siano rilevati motivati casi particolari del nucleo familiare in relazioni a situazioni imprevedibili e non inquadrabili nella casistica generale; in tal caso le valutazioni autorizzatorie saranno effettuate in sede di commissione per il rilascio dei benefici che verbalizzerà in separata sede la condizioni di eccezionalità.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO

- ✓ Per nuclei familiari con situazione abitativa precaria a causa di sfratto o che si trovino a rischio di perdita dell'alloggio = fino ad un massimo di € 3.000,00 per intervento, modulabile in più erogazioni.

MODALITÀ DI ACCESSO

Le istanze per l'erogazione dei contributi legati all'emergenza Covid 19 e la documentazione richiesta vengono presentate ai Servizi competenti attraverso le modalità di volta in volta definite.

I Servizi competenti attiveranno altresì le procedure idonee al fine di svolgere adeguati controlli.

L'erogazione del beneficio economico è determinata da una istruttoria ed è vincolata alla sottoscrizione del Patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento, anche in forma semplificata.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente da un solo componente per ogni nucleo familiare.

Trova applicazione l'articolo 264 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di semplificazione delle domande di benefici economici.